



All sub A)

# ***Comune di Campodoro***

## ***Provincia di Padova***

### **BANDO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DI N. 1 IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE SITO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CAMPODORO**

#### **Art. 1 Individuazione della gara e oggetto**

Il Comune di Campodoro (PD) bandisce una gara per l’affidamento in concessione della gestione del seguente impianto sportivo:

- n. 1 impianto sportivo polivalente sito in Via Lissaro 46 composto da: a) un campo da calcio con gradinate; b) una piattaforma per pallavolo/basket d) spogliatoi e) pertinenze (parti del Foglio 14, Particella 201)

#### **Art. 2 Requisiti di ammissibilità**

Ai sensi dell’art. 90, comma 25, della legge n. 289/2002 (Legge Finanziaria 2003), la gestione degli impianti sportivi da parte dell’Ente pubblico territoriale che non intenda provvedere alla gestione diretta degli stessi, è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate a Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d’uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l’individuazione dei soggetti affidatari.

#### **Art. 3 Contenuto dell’affidamento**

L’affidamento in concessione della gestione degli impianti sportivi di cui all’art. 1 viene disposto con l’obiettivo di favorire forme di partecipazione delle associazioni sportive e degli stessi cittadini all’organizzazione ed erogazione di servizi sportivi.

L’affidamento in gestione al soggetto concessionario non esclude l’esercizio dei poteri di vigilanza e di controllo da parte dell’Amministrazione Comunale che li eserciterà nei limiti del rapporto contrattuale.

E’ vietata la cessione totale o parziale della gestione degli impianti.

Il servizio di gestione non può essere sospeso o abbandonato per alcuna causa senza il preventivo assenso dell’Amministrazione Comunale, fatte salve le cause di forza maggiore. In tal caso le sospensioni vanno comunicate tempestivamente all’Amministrazione Comunale.

#### **Art. 4 Durata dell’affidamento**

L’affidamento decorre dal 1.7.2020 al 30.6 2023

#### **Art. 5 Ammissione alla gara**

Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 2.

Il dichiarante che richiede l’ammissione alla gara deve altresì dichiarare a pena di esclusione:

- di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione o altra situazione equivalente

- che nei confronti delle persone a vario titolo coinvolte nella gestione degli impianti non siano state emesse sentenze di condanna per reati contro il patrimonio e per delitti contro la persona

L'ammissione alla gara è richiesta contestualmente alla presentazione dell'offerta e viene valutata dalla commissione di gara prima di procedere all'esame delle offerte.

### **Art. 6 Criteri generali**

Vengono esaminate le offerte dei soli concorrenti ammessi alla gara. La concessione viene stabilita tenendo conto:

- 1 del progetto gestionale degli impianti
- 2 dell'offerta economica presentata

Il soggetto aggiudicatario dovrà consentire alle altre associazioni sportive di calcio dilettantistiche, Enti di promozione sportiva etc. l'utilizzo dell'impianto per lo svolgimento degli allenamenti e delle partite come specificato nella convenzione e comunque dando priorità alle associazioni/società aventi sede nella frazione di territorio nella quale è ubicato l'impianto sportivo.

### **Art. 7 Procedura e modalità di aggiudicazione**

La concessione sarà aggiudicata, previo esame delle offerte, al concorrente che avrà presentato l'offerta più vantaggiosa secondo i criteri ed i punteggi sotto descritti:

#### a) PROGETTO GESTIONALE (MAX 80 PUNTI)

- Programma di promozione di attività sportive con particolare riferimento al settore giovanile
- Capacità di sviluppare forme di partecipazione a livello locale nei confronti della pratica sportiva

#### b) OFFERTA ECONOMICA (MAX 20 PUNTI)

Il criterio di valutazione adottato sarà quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in aumento rispetto l'importo (denominato canone di concessione) posto a base d'asta.

L'importo base della gara è fissato in euro 300 comprensivi di IVA. Verrà attribuito 1 punto ogni 20,00 euro comprensivi di IVA di rialzo proposto rispetto il canone di concessione posto a base della gara.

### **Art. 8 Compenso annuale a carico dell'Amministrazione**

Per l'impianto sportivo non sarà corrisposto alcun compenso diretto all'Associazione Sportiva concessionaria in quanto l'Amministrazione Comunale si farà carico del pagamento delle utenze di luce, acqua e gas in capo alla struttura.

### **Art. 9 Modalità di presentazione dell'offerta**

La ditta/associazione concorrente dovrà presentare la propria offerta a mezzo raccomandata A/R o a mezzo PEC al seguente indirizzo: [campodoro.pd@legalmailpa.it](mailto:campodoro.pd@legalmailpa.it) o a mano al seguente indirizzo:

Comune di Campodoro – Via Municipio, 2 – 35010 Campodoro (PD) entro il termine perentorio del 30 aprile 2020 ore 12,30

L'offerta dovrà:

- essere sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura e recare l'intestazione **“Offerta per la concessione n. 1 impianto sportivo Polivalente sito a Campodoro in Via Lissaro, 46”**
- recare l'intestazione del mittente
- contenere le buste:
  - o “Documentazione Amministrativa”
  - o “Progetto Gestionale”
  - o “Offerta economica”

**ognuna sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura.**

L'offerta consegnata a mano entro il suddetto termine perentorio dovrà essere presentata all'Ufficio Protocollo del Comune di Campodoro nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 13.30 e il martedì e giovedì anche dalle ore 15.30 alle ore 18.30. Oltre il termine suddetto, non sarà ritenuta valida alcuna offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente, nè sarà consentita la presentazione di altra offerta già presentata.

#### **Art. 10 Modalità di esecuzione del servizio**

Il gestore è tenuto a provvedere a propria cura e spese alla gestione ordinaria dell'impianto sportivo polivalente e delle relative pertinenze. In particolare deve garantire:

- custodia, sorveglianza e manutenzione ordinaria dell'impianto compreso lo sfalcio dell'erba
- pulizia dell'impianto, degli spogliatoi e delle relative pertinenze
- sistemazione ordinaria dei campi che renda possibile la pratica sportiva
- applicazione tariffe proposte dal gestore ed approvate dalla Giunta Comunale con D.G.C. 5 del 16.01.2020 e successive modificazioni ed integrazioni.
- pianificazione dell'utilizzo dell'impianto in modo da garantire il più ampio accesso all'impianto e la sua piena fruizione nell'orario di apertura.

Il gestore ha l'obbligo di ammettere alla fruizione degli impianti sportivi i soggetti pubblici e privati che ne facciano richiesta, con priorità ai soggetti aventi sede nel territorio Comunale, salvo che ciò non pregiudichi l'ordinario funzionamento dell'attività del gestore stesso e la sua prevalente finalità sportiva e ricreativa.

#### **Art. 11 Tariffe d'uso dei campi ed altre entrate**

Le tariffe d'uso degli impianti sportivi applicate ad enti, società sportive e privati sono quelle previste dal tariffario approvato dall'Amministrazione Comunale.

Il gestore ha il diritto di esclusiva per l'eventuale pubblicità all'interno dell'impianto, fatti salvi gli oneri relativi ai diritti comunali.

Le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe d'uso del campo da calcio e dai proventi pubblicitari confluiscono direttamente nel bilancio del gestore. Il gestore stesso verserà all'Amministrazione Comunale (contestualmente al pagamento da parte dell'Amministrazione del corrispettivo a saldo per la gestione degli impianti) il 20% delle somme incassate nel corso del periodo di gestione limitatamente all'affitto dei campi, mentre il restante 80% verrà utilizzato a copertura dei costi di gestione ed eventualmente reinvestita nel miglioramento degli impianti.

#### **Art. 12 Oneri a carico del gestore**

Sono a carico del gestore:

- il versamento del canone annuale di concessione all'Amministrazione Comunale così come determinato a seguito dell'espletamento del bando di gara
- le spese per la stipula e registrazione del contratto
- tutte le spese di gestione come specificato all'art. 10
- le spese per il personale eventualmente impiegato negli impianti
- le spese di manutenzione ordinaria degli impianti
- la manutenzione programmata dei campi e delle loro pertinenze per il periodo di durata dell'affidamento
- ogni altra spesa inerente la gestione ordinaria dei campi da calcio affidati

Resta inteso che le opere di ristrutturazione e di trasformazione realizzate dal gestore per il miglioramento degli impianti sportivi rimangono di proprietà del Comune di Campodoro e nulla è dovuto al gestore alla scadenza della concessione.

### **Art. 13 Oneri a carico dell'Amministrazione Comunale**

Sono a carico dell'Amministrazione Comunale:

- le spese connesse al pagamento delle utenze della struttura (luce, acqua e gas)
- le spese per eventuali manutenzioni straordinarie che l'Amministrazione Comunale ritenga necessarie per il funzionamento degli impianti

### **Art. 14 Responsabilità del gestore**

Il gestore è responsabile per danni a persone o cose, ivi compresi i danni relativi agli impianti, cagionati durante il periodo di affidamento degli impianti, pertanto si obbliga a stipulare per tutta la durata dell'affidamento una polizza assicurativa che copra la responsabilità civile per danni che in relazione all'espletamento del servizio o a cause ad esso connesse, derivassero al Comune o a terzi, senza riserve o eccezioni.

Il gestore dovrà provvedere alla stipula di una polizza assicurativa di RCT e per quanto indicato al precedente comma con un massimale minimo di €. 5.000.000,00 con rinuncia alla rivalsa nei confronti del proprietario degli impianti.

Nel caso i danni fossero causati da enti, associazioni o privati autorizzati alla fruizione dell'impianto, il gestore è autorizzato a rivalersi nei confronti degli stessi.

Il gestore è altresì responsabile della verifica del rispetto di tutte le norme vigenti all'interno dell'impianto e relative alla pratica sportiva (medicina dello sport, tutela sanitaria attività svolte, norme vigenti in materia di sicurezza e spettacoli pubblici)

### **Art. 15 Personale**

Il gestore è tenuto ad utilizzare unità di personale sufficienti a garantire la vigilanza e custodia degli impianti e si impegna ad osservare nei confronti dei propri dipendenti o collaboratori volontari tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro, sicurezza, igiene. Il gestore comunica all'Amministrazione Comunale i nominativi dei responsabili del campo da calcio nonché il nominativo del responsabile del servizio prevenzione e sicurezza secondo quanto previsto dal D.lgs 626/94.

### **Art. 16 Procedura per la stipula della convenzione**

L'Amministrazione Comunale provvede alla comunicazione dell'esito della gara all'aggiudicatario.

La comunicazione di aggiudicazione costituisce, per l'associazione sportiva, un impegno a tutti gli effetti.

#### **Art. 17 Controllo sull'esecuzione della convenzione**

L'Amministrazione Comunale esercita il controllo e la sorveglianza sulla corretta esecuzione della convenzione nel rispetto di quanto fissato dal presente disciplinare.

L'Amministrazione Comunale può verificare, senza obbligo di preavviso lo stato d'uso degli impianti.

#### **Art. 18 Modalità di pagamento**

Il canone annuo di concessione degli impianti viene pagato in un'unica soluzione dal gestore, a seguito della firma della convenzione per il primo anno ed ad inizio della stagione sportiva per gli anni seguenti.

#### **Art. 19 Clausola risolutiva espressa e clausola penale**

Il Comune di Campodoro ha facoltà di promuovere la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nelle seguenti ipotesi:

- mancato rispetto degli obblighi assicurativi previsti per l'affidamento del servizio
- perdita dei requisiti minimi previsti per l'affidamento del servizio
- accertamento di subappalto del servizio da parte del concessionario
- accertata consapevolezza di reati di evasione fiscale, frode o contro la persona o il patrimonio
- fallimento, messa in liquidazione
- accertata violazione degli obblighi contrattuali e violazione nei rapporti con l'utenza
- ogni altra inadempienza, anche non espressamente prevista nel presente articolo, che renda impossibile la prosecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 1453 del Codice civile

Il concessionario potrà recedere dal contratto dandone comunicazione con almeno sei mesi di preavviso all'Amministrazione Comunale con raccomandata A/R.

#### **Art. 20 Responsabile del procedimento**

Il Responsabile del procedimento è il Responsabile Affari Generali del Comune di Campodoro, Carla Patrizia Stella Tel. 049-9065011

#### **Art. 21 Foro competente**

Per ogni controversia che dovesse eventualmente insorgere relativamente al presente procedimento, è competente il foro di Padova.

#### **Art. 22 Rinvio alle disposizioni di legge**

Per quanto non previsto dal presente contratto, si fa riferimento alle norme regolamentari, del Codice Civile ed agli usi in materia.